

273

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 10. gennajo 1864
dal Ministro Dell' Estero*

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore *Mauch*

Adottata nella tornata del *8. febbrajo* 1863.

Signori! — Ho l'onore di presentare alla
Camera due Trattati di Commercio e Navi-
-gazione stipulati dal N.º Governo col Re-
-gno delle Isole Hawaii e col Re-
-pubblica di Costarica, dei quali il primo
fu firmato dal N.º Ministro in Parigi
in data 22 Luglio 1863, ed il secondo dal
N.º Console in San José di Costarica
in data 14 Aprile 1863.

Le isole Hawaii (Sandwich) sono mira-
-bilmente situate per la comodità dei traffi-
-chi, tra continenti l'uno dall'altro
remotissimi i quali in breve volger d'an-
-ni fornirono molti fiorenti emporii
alla industrie operosità del commercio euro-
-peo. Ad Honolulu, Capitale delle Isole
-havi, hanno sede i Consolati di Francia,
d'Inghilterra, degli Stati Uniti, di Rus-
-sia, di Prussia, di Spagna, di Svezia,
di Danimarca, delle Città Anseatiche
e da poco tempo anche d'Italia

L

Di là i naviganti si dirigono all'Asia ed all'America, agli arcipelaghi di Polinesia o delle Molucche, ad alle penne degli artici mari.

La bandiera mercantile italiana finora non appare alle Hawaii, nè più tosto a quelle isole alcuna nave della R. Marina dopo l'approdo che vi fece or sono trent'anni l'"Ermano", ma vi è fondata speranza che anche in quei mari non tarderà a farsi frequente la navigazione italiana, tanto più che abbiamo al Perù ed in California numerose e ricche colonie di connazionali, molti dei quali sono attivissimi naviganti o possessori di navi.

Le stesse isole, rette a forme civili di governo, ed abitate per un terzo circa da coloni europei, presentano al commercio straniero un mercato sul quale nel 1860 le importazioni ammontarono ad un valore di circa sei milioni di franchi, e le esportazioni consistenti in zucchero, melappe, lana e seta, oltrepassarono i quattro milioni.

Il Trattato che il R. Governo ha conchiuso col Re delle isole Hawaii, è pressochè conforme a quelli stipulati dallo stesso Regno coll'Inghilterra colla Francia, coll'Olanda e col Belgio.

Epo si fonda sui principii della reciprocità rigorosa di trattamenti e della assimilazione alla nazione più favorita così per i diritti di dogana e di navigazione come per il trattamento dei rispettivi sudditi e per i privilegi e per le attribuzioni dei Consoli rispettivi; e rientra così perfettamente nel sistema generale delle Convenzioni stipulate cogli stati stranieri dal nuovo Regno di Italia.

La Repubblica di Costa Rica, una delle cinque che si dividono il territorio indicato col nome collettivo di Centro America è situata a cavaliere dei due mari, e negli ultimi anni ha apertamente prosperato negli ordini interni, e nella interna ricchezza derivante soprattutto dalla produzione del caffè. In questa Repubblica come in generale in tutti i paesi di America, l'Italia possiede una colonia che l'incremento dei suoi traffici colle regioni transatlantiche tende a rendere vieppiù numerosa e ricca.

Due speciali riflessi hanno poi spinto il N. Governo alla sollecita conclusione d'un Trattato di navigazione e di commercio con quella Repubblica: l'uno dei quali si è l'opera venuta spontanea da quel Governo l'ini-

J

-ziativa per la stipulazione di accordi commer-
-ciali, e l'altro la prosperità di cui gode
quello stato, da lungo tempo quasi straniero
alle agitazioni, che avversi partiti suscitavano
ai di nostri nelle confinanti Repubbliche.

Il Trattato colla Repubblica di Costarica, come
ogni altro concluso dal N.º Governo con ogni
Stato che offra sede vantaggiosa a coloni ita-
-liani, contiene stipulazioni esplicite circa la li-
-bertà di prendersi domicilio, e la sicurezza personale
e reale dei N.ºi Sudditi. Il trattamento nazio-
-nale e l'obbligo dei due Governi di risarcire
il danno che ai sudditi rispettivi venisse reca-
-to in occasione di conflitti interni, e pel
fatto di Autorità costituite sono la base delle
clausole stipulate in tale argomento.

Quanto al commercio ed alla navigazione è sti-
-pulato reciprocamente il trattamento della na-
-zione più favorita, e l'abolizione di qual-
-sivoglia privilegio o monopolio. Il più favore-
-vole trattamento è pure la base degli accordi re-
-lativi alle prerogative ed alle attribuzioni
Consolari.

È quindi evidente la conformità della

2

presente convenzione colle altre analoghe che già
sono in vigore tra l'Italia e le nazioni estere.

Tanto poi nell'una quanto nell'altra
delle due Convenzioni che ho l'onore di pre-
sentare alla Camera ha voluto il Governo
che fossero espressamente sanciti due prin-
cipi che sono prezioso portato della moderna
civiltà ed ebbero la loro prima consacrazione
nel Congresso di Parigi nel 1856. L'uno si
riferisce al caso in cui per dolorosa neces-
sità si stespe per entrare in istato di guerra,
e vuole che prima di aprire le ostilità si
sottoponga il litigio all'arbitraggio di una
Potenza neutra. Il secondo è intorno alla
tutela dei neutri in caso di guerra con terze
potenze, e si concretò nella dichiarazione di
Parigi del 6 Aprile 1856, a cui le parti
Contractanti in ambedue i Trattati fanno
atto esplicito di completa adesione.
Confido pertanto che la Camera voglia mostrarsi fa-
vorabile a queste due Convenzioni che si avvicinano
al completamento del sistema nostro di accordi
commerciali cogli esteri Stati.

64
Progetto di legge

Vittorio Emanuele II.
eu. eu. eu.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al Trattato di Amicizia Commercio e Navigazione tra l' Italia ed il Regno di Hawaii firmato in Parigi il 22 Luglio 1863, e le cui ratifiche furono cambiate in Londra il

N° 275.

Progetti di legge presentati dal Presidente
del Consiglio Ministe degli affari Esteri
(dall'annuale)


^{di commercio e di navigazione}
Trattato di amicizia tra l'Italia e la
Repubblica di Costorica; tra l'Italia e la
Suda Arabia

Trattato del 10. Novembre 1866.

Trattato

*d'amicizia, di commercio e di navigazione
conchiuso*

*fra il Regno d'Italia ed il Regno
delle Isole Svedane, il 22 Luglio 1863.*



Vittorio Emanuele II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

a tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Un Trattato d'amicizia, di commercio
e di navigazione, essendo stato concluso fra il
Regno d'Italia ed il Regno delle Isole
Avaiane, e sottoscritto a Parigi addì ventidue
del mese di luglio dell'anno Milleottocentes-
santottavè,

Trattato del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia da una parte, e Sua Maestà il Re delle Isole Avajane dall'altra, volendo facilitare lo stabilimento di relazioni commerciali fra l'Italia e le Isole Avajane, e favorirne lo sviluppo con un Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione tale da appiurare di due paesi vantaggi uguali e reciproci hanno nominato a tale effetto per loro plenipotenziarii cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia, il cavaliere Costantino Nigra suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso S. M. l'Imperatore dei Francesi, e Sua Maestà il Re delle Isole Avajane Sir John Bowring suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario; I quali dopo avere scambiato i rispettivi pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma hanno stipulato gli articoli seguenti.

Articolo 1.

Vi sarà pace perpetua ed amicizia costante fra il Regno d'Italia e quello delle Isole Avajane e fra i cittadini dei due paesi, senza eccezione di persone o di luoghi.

Art. 2.

Articolo 2.º

Si farà tra l'Italia e le Isole Avajane libertà reciproca di commercio e di navigazione. Gli Italiani nelle Isole Avajane ed i sudditi Avajani in Italia potranno con tutta libertà e sicurezza entrare con i loro bastimenti e carichi al pari dei nazionali in tutti quei luoghi, porti o fiumi che sono o faranno aperti al commercio estero rispettando però le misure di polizia in vigore per i cittadini delle nazioni più favorite.

Articolo 3.º

I cittadini di ciascuna delle due parti contraenti potranno sui territorii rispettivi al pari dei nazionali viaggiare e soggiornare, negoziare sì all'ingrosso che al minuto, affittare od occupare le case, Magazzini e botteghe che loro abbisogneranno, trasportare merci e danari e ricevere consegnazioni; potranno pure essere ammessi come mallevatori in dogana quando da più di un anno sieno stabiliti sul luogo e che i beni mobili o immobili che vi posseggano sieno tali da presentare sufficiente garanzia.

Gli uni e gli altri faranno con perfetta uguaglianza libere in tutte le loro compre e vendite di stabilire e fissare il prezzo degli effetti, mercanzie od altri oggetti siano essi importati ovvero nazionali, pria che si vendano

all'interno, sia che si destinino alla esportazione.

Di uguale libertà godranno per regolare i loro affari da se stessi, presentare alle dogane le proprie dichiarazioni o farsi sostituire da chi meglio vederanno mandatari, fattori, agenti consignatarii, interpreti si nelle comprate e vendite dei loro beni, effetti e mercanzie che nel carico franco e spedizione dei loro bastimenti.

Avranno parimente il diritto di disimpegnare tutte quelle funzioni che verranno loro affidate da compatriotti, da stranieri o da nazionali in qualità di mandatari, fattori, agenti consignatarii ovvero di interpreti.

Epsi si conformeranno per tutti questi atti alle leggi ed ai regolamenti del paese e non saranno soggetti in alcun caso ad altri gravami, restrizioni tasse o imposizioni che quelle alle quali sono soggetti i nazionali salvo le misure di polizia in vigore per le nazioni più favorite.

Primane inoltre in special modo convenuto che tutti i vantaggi di qualunque natura epsi sieno, attualmente accordati dalle leggi o decreti in vigore nelle Isole Avajane o che lo faranno in avvenire, agli immigranti stranieri sono garantiti agli Italiani stabiliti o che stabiliranno in un punto qualunque del territorio Avajano. Lo stesso si a dirsi per i sudditi Avajani in Italia.

Articolo 41°

Articolo 2.

I cittadini rispettivi, nei due Stati, godranno della più costante e completa protezione per le loro persone e proprietà. Epi avranno in conseguenza libero e facile accesso ai tribunali di giustizia per proseguire e difendere i loro diritti in qualunque istanza ed in tutte i gradi di giurisdizione stabiliti dalle leggi. Saranno liberi di valersi, in ogni caso di quelli avvocati, procuratori e agenti di ogni classe che stimeranno utile di fare agire in loro nome. Godranno infine, sotto questo rapporto dei medesimi diritti e privilegi che sono accordati ai nazionali e saranno sottoposti alle medesime condizioni

Articolo 3.

Gli Italiani nelle Isole Avajane e gli Avajani in Italia andranno esenti da ogni servizio sia nello esercito o nella marina, come nelle guardie o milizie nazionali e non potranno andare soggetti per i loro beni mobili od immobili ad altri gravami, restrizioni tasse od imposizioni che quelle alle quali saranno sottoposti i nazionali.

Articolo 6.

I cittadini dell'uno o dell'altro Stato non potranno essere sottoposti rispettivamente a nessun sequestro,

me e pere trattemuti con i loro bastimenti, equipaggi, car-
ricchi e oggetti di commercio per qualunque spedizione
militare ne per qualunque fiasi uso pubblico o privato,
senza che il Governo e l'Autorita locale abbia preven-
tivamente fivato d'acordo cogli interessati una
giutta indennita per tale servizio non che la somma
che potrebbe essere domandata per gli scapiti e dan-
ni i quali, non essendo puramente fortuiti po-
trebbero provenire dal Servizio a cui si sono volon-
tariamente obbligati.

Articolo 7.^o

La piu completa liberta di coscienza e qua-
rentita agli Italiani nelle isole Avajane ed ai fudici
Avajani in Italia. Gli uni e gli altri si conformer-
anno per l'esercizio esterno del culto delle leggi del
paese.

Articolo 8.^o

Cittadini delle due parti contraenti avranno il
diritto, sui territori rispettivi, di possedere beni di ogni
porta e di disporre nello stesso modo che i nazionali.

Gli Italiani godranno in tutto il territorio Avaja-
no del diritto di raccogliere e trasmettere le successioni ab
intestato o testamentarie al pari degli Avajani e
senza andare soggetti, a causa della loro qualita di stra-
nieri ad alcuna ritenuta o imposizione che non sia

dovuta dai nazionali.

Reciprocamente i sudditi Avajani in Italia godranno del diritto di raccogliere e di trasmettere le successioni ab intestato e testamentarie alla pari degli Italiani e senza andare soggetti a causa della loro qualità di stranieri ad alcuna ritenuta od imposta che non sia dovuta dai nazionali.

La medesima reciprocità fra i cittadini dei due paesi esisterà per le donazioni fra viventi.

All'epoca della esportazione dei beni ereditati o acquisiti a qualunque titolo da Italiani nelle Isole Avajane e da Avajani in Italia non farà prelevato sopra tali beni alcun diritto di detrazione o di esenzione né qualunque sia altro diritto cui non vadano soggetti i nazionali.

Articolo 9.

Saranno considerati come bastimenti Italiani nelle Isole Avajane e come bastimenti Avajani in Italia tutti quei legni che navigheranno sotto le rispettive bandiere e che saranno muniti delle carte di bordo e dei documenti richiesti dalle leggi di ciascuno dei due Stati per giustificare della nazionalità dei bastimenti di commercio.

Articolo 10.

I bastimenti Italiani che entreranno in servizio

carichi nei porti Avajani o che ne usciranno e reciprocamente i bastimenti Avajani che entreranno in zarosna o carichi nei porti Staliani o che ne usciranno sia per mare sia per fiumi e canali, qualunque sia il luogo della loro partenza o quello a cui sono destinati non faranno soggetti sia all'entrata che all'uscita ed al passaggio a diritti di tonnello, di porto, di segnale, di fucotaggio, di ancoraggio, di rimorchio, di fanale, di catterotta, di quarantena, di salvataggio di darsena, di patente di fenservà, di navigazione, di pedaggio, infine a diritti o gravami di qualsiasi natura o denominazione che colpiscono lo scafo del bastimento percepiti o stabiliti a nome e vantaggio del Governo dei funzionari pubblici, delle comuni od altri stabilimenti, diversi dai diritti che sono al presente o potranno essere in seguito imposti ai bastimenti Nazionali.

Articolo 11.

In quanto concerne il collocamento dei bastimenti il loro carico e scarico nei porti, bairini e rade ed in generale per tutte le formalità e disposizioni di qualunque genere alle quali possono essere sottoposti i bastimenti mercantili, il loro equipaggio ed il loro carico, rimane convenuto che non farà auordato ai legni nazionali alcun privilegio, né alcun favore che sia ugualmente concesso a quelli dell'altro Stato essendo volontà delle parti contraenti che anche sotto questo rapporto, i loro bastimenti

16
sieno trattati sul piede della più perfetta uguaglianza.

11

Articolo 12.

I bastimenti di una delle parti contraenti, forzati a rifugiare nei porti dell'altra non vi pagheranno fra per il bastimento, fra per il carico, altro che i diritti ai quali i nazionali sono soggetti in simile caso purchè i legni suddetti non facciano alcuna operazione commerciale e che non soggiornino in quel dato porto più a lungo che non lo richieda il motivo che ha determinato l'approdo.

Articolo 13.

I bastimenti da guerra ed i legni balenieri Italiani avranno libero accesso in tutti i porti Avajani, potranno soggiornarvi, ripararvisi e farvi riposare l'equipaggio; potranno pure andare da un porto all'altro delle Isole Avajane per procurarvisi viveri freschi.

In tutti i porti aperti al presente come pure in tutti quelli che in seguito potranno esserlo ai legni stranieri, i bastimenti da guerra ed i legni balenieri Italiani anderanno soggetti alle stesse regole che sono o faranno imposte e godranno, ad ogni effetto, dei medesimi diritti privilegi ed immunità che sono o faranno concessi ai legni da guerra e balenieri Avajani o a quelli della nazione più favorita.

Articolo 14.

Gli oggetti di ogni sorta importati nei porti dell'uno dei due Stati, sotto bandiera dell'altro, qualunque ne sia l'origine e da qualsiasi paese abbia luogo la importazione non pagheranno altri né più forti diritti di entrata e non faranno soggetti ad altri gravami di quello che se fossero importati sotto bandiera nazionale.

Articolo 15.

Gli oggetti di ogni sorta esportati dall'uno dei due Stati sotto bandiera dell'altro per qualsiasi paese faranno sottoposti ai medesimi diritti ed alle stesse formalità che se fossero esportati sotto bandiera nazionale.

Articolo 16.

I legni Italiani nelle Isole Avajane ed i legni Avajani in Italia potranno scaricare una parte del loro carico nel porto a cui per primo approdarono ed andare in seguito col resto del loro carico in altri porti del medesimo stato, i quali sieno aperti al commercio estero, sia per finire di depositarvi il loro carico, sia per completarvi il loro carico di ritorno, non pagando in ciascun porto altri né più forti diritti che quelli che pagano i legni nazionali.

in simili circostanze.

Per ciò che concerne l'esercizio del cabotaggio i legni dei due paesi faranno trattati da ambo le parti sullo stesso piede che i legni delle nazioni più favorite.

Articolo 17.

Durante il tempo fissato rispettivamente dalle leggi dei due paesi per la stagione in darsena delle merci, non sarà percepito alcun altro diritto che quello di custodia e di magazzinaggio, sugli oggetti importati dall'uno dei due paesi nell'altro finché se ne operi il transito tra riasportazione od il consumo. Questi oggetti in nessun caso non pagheranno diritti più forti né faranno soggetti ad altre formalità di quello che se fossero stati importati sotto bandiera nazionale o provenissero dal paese più favorito.

Articolo 18.

Le merci imbarcate a bordo dei legni Italiani o Olvajani o appartenenti ai rispettivi cittadini potranno essere nei porti dei due paesi trasferite a bordo di un bastimento destinato ad un porto nazionale o forestiero secondo i regolamenti doganali del paese e le merci così trasferite per essere portate altrove faranno esenti da ogni diritto di dogana e di darsena.

Articolo 19.

Articolo 19.

Gli oggetti di ogni sorta provenienti dall'Italia o spediti verso l'Italia godranno al loro passaggio sul territorio delle Isole Orizane in transito diretto o per riesportazione, del trattamento applicabile in simili circostanze agli oggetti provenienti o destinati al paese più favorito.

Reciprocamente gli oggetti di ogni sorta provenienti dalle Isole Orizane o spediti da quel paese godranno al loro passaggio sul territorio Italiano del trattamento applicabile nelle stesse circostanze agli oggetti provenienti o destinati al paese più favorito.

Articolo 20.

Nei l'una né l'altra delle due parti contraenti imporrà sulle merci provenienti dal suolo, dall'industria, o dai magazzini altrì o più forti dritti di importazione o di esportazione di quelli che faranno imposti sulle medesime mercanzie provenienti da qualunque altro Stato.

Non faranno percepirsi sulle mercanzie esportate da un paese verso l'altro, altri né più forti dritti che se fossero esportate verso qualsiasi paese straniero.

Veruna restrizione ovvero proibizione di importazione o di esportazione potrà aver luogo nel commercio reciproco delle parti contraenti senza che sia egualmente estesa a tutte le altre nazioni.

Articolo 21.

12

Articolo 21.

Da ciascuno dei due paesi potranno stabilirsi, nell'altro dei Consoli Generali, Consoli, Vice Consoli ed Agenti Consolari, per la protezione del Commercio; questi Agenti non entreranno in funzione nè godranno dei diritti, privilegi ed immunità che loro spettano, altro che dopo di aver ottenuto l'autorizzazione dal Governo territoriale. Questi conserverà d'altronde, il diritto di determinare i luoghi nei quali gli consentirà di ammettere che risiedano dei Consoli, bene inteso che sotto questo rapporto i due governi non si porranno rispettivamente alcuna restrizione la quale non sia comune nel loro paese a tutte le nazioni.

Articolo 22.

I Consoli Generali, Consoli, Vice Consoli ed Agenti Consolari d'Italia nelle Isole Arabajane godranno di tutti i diritti, privilegi, immunità ed esenzioni delle quali godono o godranno gli Agenti della Nazione la più favorita della stessa qualità e nelle stesse condizioni. Il medesimo sarà in Italia per i Consoli Generali, Consoli, Vice Consoli ed Agenti Consolari delle Isole Arabajane.

Articolo 23.

Articolo 23.

La diserzione dei marinari imbarcati sopra i legni dell'una o dell'altra parte contraente sarà severamente repressa nei territorii rispettivi. In conseguenza i Consoli d'Italia potranno fare arrestare e rinviare sia a bordo sia in Italia i marinari che avessero disertato dai legni Italiani nei porti delle Isole Ovejane.

A tale effetto si indirigeranno alle competenti Autorità locali e giustificeranno col mostrare in originale o in copia debitamente autenticata i registri del battimento, il ruolo dell'equipaggio o altri documenti ufficiali che gli individui da essi reclamati facevano parte di quel dato equipaggio.

Dietro tale domanda e si giustificata, la consegna non potrà loro essere rifiutata.

Sarà loro accordato ogni aiuto ed ogni assistenza per ricercare ed arrestare i suddetti disertori i quali faranno pure detenuti nelle prigioni del paese dietro richiesta od a spese dei Consoli finchè questi Agenti abbiano trovato un'occasione per farli partire. Se però quest'occasione non si presentasse nello spazio di due mesi a contare dal giorno dell'Arresto in questo caso i disertori faranno rimessi in libertà.

Primane inteso che i Marinari Sudditi Ovejani faranno esentati dalla presente disposizione e trattati secondo le leggi del loro paese.

Se il difensore ha commesso qualche delitto sul territorio Arajano il suo rinvio sarà differito finché il tribunale competente abbia pronunciato il suo giudizio e che questo giudizio abbia ricevuto la sua esecuzione.

I Consoli Arajani avranno esattamente gli stessi diritti in Italia ed è formalmente convenuto fra le due parti contraenti che ogni altro privilegio o facilitazione acconata o che sarà acconata in avvenire da una di esse ad un altro Stato, per l'arresto dei difensori, sarà acconata nella stessa maniera, all'altra parte come se tali privilegi o facilitazioni fossero stati esplicitamente stipulati nel presente trattato.

Articolo III.

Tutte le operazioni relative al salvataggio dei legni Italiani naufragati o arrenati sulle coste delle Isole Arajane saranno dirette dagli Agenti Consolari Italiani e reciprocamente gli Agenti Consolari delle Isole Arajane dirigeranno le operazioni relative al salvataggio dei legni della loro nazione naufragati o arrenati sulle Coste Italiane.

Tuttavia se le parti interessate si trovano sul luogo oppure se i Capitani sono muniti di poteri sufficienti, l'amministrazione dei naufragi sarà loro rimessa.

L'intervento delle autorità locali avrà luogo solo

lo hanno firmato e vi hanno apposto i loro sigilli
Fatto a Parigi in doppio originale il 22
luglio 1863.

Costantino Mignola (L)

John Bowring (L)

Articolo addizionale al Trattato di Commercio
e di navigazione concluso fra il Regno d'Italia
ed il Regno Sarajano, a Parigi il 22 luglio
1863.

Le due alte parti contraenti sono convenute che:
Qualunque privilegio, immunità, favore o diminu-
zione di diritti per il Commercio e per la navigazione
sarà concesso da uno dei due Stati ad altre potenze
sarà immediatamente e di pieno diritto applicato
all'altra parte contraente senza verun compenso.

Le due alte parti contraenti convergono inoltre
che si conformeranno ai principii sanciti dal Congres-
so di Parigi ed enunciati nella Dichiarazione del 16.
Aprile 1856. intorno alla corsa, ai diritti dei neutri
ed al blocco nei termini seguenti, cioè:

„ 1.° la corsa è e rimane abolita,

„ 2.° la bandiera neutra copre la mercanzia del „

« nemico, ad eccezione del contrabbando di guerra »,
« 3.^o Tra mercanzie neutre, ad eccezione del contrabbando
« di guerra, non può essere sequestrata sotto ban-
« diera nemica; »
« 4.^o I blocchi, per essere obbligatori, devono essere effet-
« tivi, cioè mantenuti da una forza sufficiente per
« impedire realmente l'accesso del litorale del ne-
« mico. »

Il presente articolo addizionale è considerato far
parte integrante del Trattato di Commercio e naviga-
zione concluso fra il Regno d'Italia ed il Regno
Oroiano di Parigi il 22 luglio 1863, avra la medes-
sima forza e durata, e fara compreso nelle ratifiche
del trattato stesso.

Parigi il 24 febbrajo 1864.

Nigua
Bowring.

Non avendo veduto ed esaminato il qui sopra-
scritto Trattato d'amicizia, di commercio e di Navi-
gazione seguito da un Articolo Addizionale sotto-
scritto a Parigi li 24 febbrajo 1864. ed approvandolo
in ogni e singola sua parte, lo abbiamo accettato, ra-
tificato e confermato, come per le presenti lo accettia-
mo, ratifichiamo e confermiamo promettendo di

operarlo e di farlo operare inviolabilmente. In fede
di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le pre-
senti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto appor-
re il Reale Nostro grande Sigillo.

Dat in Torino addì diciasette del mese di
Aprile l'anno del Signore Milleottocentosessanta
quattro e del Regno Nostro il Decimosesto =
Vittorio Emanuele.

per parte di Sua Maestà il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli affari
Esterni.

Visconti Venosta

Per copia Conforme all' Originale
~~Il Segretario Generale.~~

Torino il 4. Novembre 1864. L'Inviato Straordinario e Ministro Plenipot.

ff. di Segretario Generale del
Ministero dell'Estero =

M. Corvati

10
Progetto di legge

Vittorio Emanuele II

eu. eu. eu.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione tra il Regno di Guatemala e la Repubblica di Costarica firmato a San José di Costarica il 14 Aprile 1863, e le sue ratifiche furono scambiate in Washington il 13 Aprile 1864.

Copia autentica

Destinata per

Originale

14³⁵⁶

Vittorio Emanuele II.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

A tutti coloro che le presenti vedranno, Salute.

Un trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione tra il Regno d'Italia, e la Repubblica di Costa Rica, essendo stato concluso e sottoscritto dai rispettivi plenipotenziarii a S. Giuseppe di Costa Rica addì quattordici del mese di aprile dell'anno mille ottocento settantatre.

Trattato del tenore seguente

Sua Maestà il Re d'Italia, e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Costa Rica desiderando di stabilire e regolare in modo positivo e permanente, i rapporti politici e commerciali fra i due stati, hanno deciso di concludere un trattato di amicizia, navigazione e commercio.

Hanno perciò nominato a loro plenipotenziaria Sua Maestà il Re d'Italia, il Signor Luigi Ottone Von Schroeter, suo console presso il governo della Repubblica di Costa Rica.

E Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Costa Rica il Signor Francesco M. Iglesias, già ministro degli Affari Esteri ecc. ecc.

I quali dopo di avere scambiato i loro pieni poteri e trovatisi in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti.

Art. 1°.

Vi sarà perpetua pace ed amicizia fra i due Governi contraenti, e fra i loro cittadini e sudditi.

senza eccezione di persone e di luoghi.

Art. 2°

Cittadini dei due paesi avranno piena facoltà di acquistare, e di possedere beni immobili, e di disporre come loro meglio converga, per vendita, donazione, permuta, testamento, e qualsiasi altro modo di tutti i beni di qualsiasi natura che possedgano nei territorii rispettivi, senza pagar altri dritti, contribuzioni ed imposte, che quelli che si pagano dai nazionali.

Art. 3°

Cittadini e sudditi dell'uno degli stati contraenti, godranno reciprocamente nel territorio dell'altro, della stessa libertà e protezione che i nazionali, per entrare colle loro navi, e co' loro carichi, in tutti i luoghi, porti e fiumi che sono e saranno aperti al commercio, per viaggiare, risiedere, commerciare tanto all'ingrosso che al minuto, prendere in affitto ed occupare case magazzini e botteghe, effettuare

trasporti di merci e danaro ricevere consegne tanto dall'interno quanto dall'estero, pagno i soli dritti stabiliti dalla legge in vigore per i nazionali, per vendere e comprare direttamente o per intermedia persona a loro scelta; e fissare i prezzi dei beni, effetti, mercanzie ed oggetti qualunque tanto se importati, quanto se nazionali; sia che li vendano all'interno o li esportino, con formandosi sempre alle leggi ed ai regolamenti del paese per fare i loro affari da se, presentare alle dogane le loro proprie dichiarazioni o farsi sostituire da qualunque persona essi giudichino opportuno?

Avranno libero accesso ai tribunali di giustizia per far valere o difendere i loro diritti, impiegando a tal effetto gli avvocati, procuratori ed agenti di ogni classe che essi vogliono eleggersi e godranno a questo riguardo degli stessi diritti e privilegi dei nazionali; ed andranno soggetti alle stesse condizioni imposte ai medesimi.

Infine non andranno sottoposti in alcun

senza eccezione di persone o di luoghi.

Art. 2°

I cittadini dei due paesi avranno piena facoltà di acquistare, e di possedere beni immobili, e di disporre come loro meglio converga, per vendita, donazione, permuta, testamento, o qualsiasi altro modo di tutti i beni di qualsiasi natura che possedevano nei territori rispettivi, senza pagare altri dritti, contribuzioni ed imposte, che quelli che si pagano dai nazionali.

Art. 3°

I cittadini e sudditi dell'uno degli stessi contraenti, godranno reciprocamente nel territorio dell'altro, della stessa libertà e protezione che i nazionali, per entrare colle loro navi, e coi loro carichi, in tutti i luoghi, porti e fiumi che sono o saranno aperti al commercio estero per viaggiare, risiedere, commerciare tanto all'ingrosso che al minuto, prendere in affitto, ed occupare case magazzini e botteghe, effettuare

trasporti di merci e danaro ricevere consegne tanto
dell'interno quanto dall'estero, pagando i soli dritti
stabiliti dalla legge in vigore per i nazionali, per vendere
e comprare direttamente o per intermedia persona
a loro scelta; e fissare i prezzi dei beni, effetti, mer-
cantie od oggetti qualunque tanto se importati,
quanto se nazionali, sia che li vendano all'in-
terno o li esportino, conformandosi sempre alle
leggi ed ai regolamenti del paese per fare i loro
affari da se, presentare alle dogane le loro proprie
dichiarazioni o farsi sostituire da qualunque persona
essi giudichino opportuno.

Avranno libero accesso ai tribunali di gius-
tizia per far valere o difendere i loro diritti,
impiegando a tal effetto gli avvocati, procuratori
od agenti di ogni classe che essi vogliono eleggersi
e godranno a questo riguardo degli stessi diritti e
privilegi dei nazionali; ed andranno soggetti alle
stesse condizioni imposte ai medesimi.

Infine non andranno sottoposti in alcun

+

caso ad altri gravami, contribuzioni od imposte
che a quelle che pesano sui nazionali.

Art. 4.

Cittadini e sudditi dell'uno degli stati
contraenti godranno sul territorio dell'altro
della piu costante protezione e sicurezza nelle
loro persone e nelle loro proprietà, e godranno
a questo riguardo degli stessi diritti e privilegi
che sono accordati ai nazionali, sottostandosi
alle condizioni imposte a questi ultimi.

Andranno per altro esenti da ogni
servizio personale, sia nelle armate di terra o di
mare, che nelle guardie o milizie nazionali, da
tutte le contribuzioni di guerra, imprestiti
forzosi e requisizioni, e di qualsiasi altro
servizio militare.

Nei casi di rivoluzione, o di guerra intestina,
i cittadini e sudditi delle parti contraenti, assai
diritto nel territorio dell'altra ad essere indennizzati
dei danni e pregiudizii che potrebbero ricevere nelle

loro persone e proprietà; semprechè i detti danni e pregiudizi saranno stati cagionati, dal fatto delle autorità costituite del paese. Questa indennizzazione si farà negli stessi termini, nei quali alla suddetta riparazione avrebbero diritto i nazionali od i cittadini di qualsiasi altra nazione.

Accettano dai suddetti diritti quei cittadini o sudditi dei paesi rispettivi che prenderanno parte nelle tali rivoluzioni o guerre intestine contro le autorità legittime come pure quelli la cui condotta non fosse pacifica nè conforme alle leggi.

Art. 5.^o

A maggiormente tutelare la sicurezza dei cittadini e sudditi rispettivi, si conviene che se per disgrazia venisse ad interrompersi l'amicizia tra le due potenze contraenti i suddetti cittadini e sudditi residenti nel territorio dell'altra avranno diritto di rimanervi e di continuarvi senza interruzione di sorta l'esercizio della loro industria, semprechè si comportino pacificamente obbediendo

alle leggi del paese.

Gli effetti e le proprietà loro che fossero affidate a particolari od allo stato, non potranno essere occupate o sequestrate né sottoposte ad altro qualsiasi gravame che non venisse egualmente imposto agli stessi effetti ed alle stesse proprietà di pertinenza dei cittadini e sudditi del paese nel quale risiedono. Però ad evitare sì grande calamità, le parti contraenti convergono in ciò che se sventuratamente venissero ad essere compromesse le loro relazioni di mutua amicizia, non potranno esse mai ricorrere all'uso funesto delle armi, senza che previamente sia la questione sottoposta al giudizio d'una nazione amica e neutra, la cui decisione sarà per loro obbligatoria.

Art. 6°

Cittadini e sudditi di uno dei due stati contraenti giranno rispettivamente sul territorio dell'altro di una perfetta assimilazione ad

nazionali in quanto ai diritti ed ai gravami, alle
contribuzioni ed alle imposte sopra le loro proprietà.
Non potranno neppure venire sottoposte a carichi,
contribuzioni od imposte mobiliari, immobiliari o
personali diverse da quelle che gravitano sui nazio-
nali o sui cittadini della nazione più favorita

Art° 7°

Cittadini dei due stati contraenti non po-
tranno venir sottoposti a niun embargo, nè trat-
tenuti colle loro navi, vetture o carichi, mercanzie od
altri effetti per qualsiasi spedizione, nè per qualsiasi
uso pubblico senza previo accordo d'indennità
fissata su basi giuste ed egue fra le parti
interessate.

Art° 8°

Tutte le mercanzie e tutti gli oggetti di
commercio, tanto se prodotti del suolo o dell'industria
dei due stati contraenti, come di qualunque altro
paese estero, la cui importazione fosse dalle leggi
permesse anche in via eccezionale nell'uno o nell'altro

Degli stati contraenti, potranno essere ugualmente importati su bastimenti Strani, o della Repubblica di Costa Rica senza pagare altri o maggiori diritti di quei che pagano i nazionali. Questa reciproca egualianza nel trattamento verrà indistintamente applicata alle mercanzie ed agli oggetti che giungeranno sia direttamente dai porti degli stati contraenti, che da un altro punto qualsiasi.

Si opererà la stessa egualianza nelle esportazioni e nei transiti senza distinzione di provenienza o destinazione ed anche riguardo alle franchigie, agli abbuoni ed ai rimborsi di diritti che la legislazione dei due paesi abbia già stabiliti, o potesse in seguito stabilire.

Non si percepiranno inoltre nei rispettivi porti sovra la importazione o la esportazione degli articoli provenienti dal suolo e dall'industria dei due paesi contraenti diritti maggiori di quei che si percepiscono o si percepiranno sopra

i medesimi articoli provenienti dal suolo e dalla
industria delle nazioni più favorite.

Art. 9.

Ognuna delle alte parti contraenti si obbliga
a non accordare nel proprio stato nessun monopolio,
indennità o privilegio propriamente detti, a danno
del commercio, della bandiera, e dei cittadini dell'altro.

Le disposizioni di questo articolo non si esten-
dono ai privilegi, così pure gli oggetti il di cui
commercio appartiene ai due governi rispettivi,
come per i brevetti d'invenzione, la loro introduzione
ed applicazione.

Art. 10.

I cittadini delle alte parti contraenti potran-
no ugualmente entrare ed esercitare liberamente
nei porti dei due paesi il commercio di scalo non
pagando in ciascun porto diritti maggiori di
di quei che pagano i bastimenti nazionali in
circostanze simili; Ne andranno del pari soggetti
a diritti maggiori di tonnellaggio di porto di faro

di pilotaggio, di quarantena od altri di qualsiasi
sorta o denominazione percepiti a nome o a
benefizio del Governo dei pubblici funzionari, dei
comuni, delle corporazioni o di qualunque stabi-
limento.

Per il commercio di costa o di cabotaggio,
saranno trattati come i sudditi o cittadini
della nazione più favorita.

Art. 11.

Quando in seguito ad approccio forzato o
volontario, i bastimenti di una delle due
Potenze contraenti entreranno nei porti dell'al-
tra o toccheranno le sue coste verranno trattati
come i bastimenti nazionali.

Art. 12.

In caso di naufragio o di arenamento di
legni di una degli stati contraenti sulle coste
dell'altro tutte le operazioni relative al salva-
mento di questi legni, saranno dirette dagli
agenti consolari della Nazione alla quale

appartiene il legno naufragato od arenato. Le autorità locali dovranno al più presto possibile far noto al Console; Vice Console od Agente Consolare di questa Nazione il naufragio di cui si tratta, e il loro immediato intervento non avrà altro scopo che di mantenere l'ordine, garantire gli interessi di coloro che eseguono il salvamento se non appaiono tenersi agli equipaggi naufragati, ed affermarsi coll'esecuzione delle disposizioni che debbono osservarsi per la entrata e la uscita delle merci salvate.

Nell'assenza degli Agenti Consolari e fino al loro arrivo, le autorità locali dovranno prendere le misure necessarie per la protezione degli individui e la conservazione degli effetti naufragati.

Rimane inoltre stipulato che le merci salvate non saranno colpite da alcun dazio doganale, fuorché se fossero destinate al consumo.

Art° 13

Saranno considerati come appartenenti al Regno d'Italia o alla Repubblica di Costa Rica tutti i bastimenti che navigano sotto le bandiere rispettive, muniti della patente e degli altri documenti stabiliti dalle legislazioni di due stati per giustificare la nazionalità dei legni mercantili.

Art° 14°

Le due Alte Parti contraenti adottano nelle loro mutue relazioni il principio che la bandiera copre la mercanzia. Se una delle due parti rimanesse neutra quando l'altra sia in guerra con una terza potenza, le mercanzie coperte dalla bandiera neutra verranno pure riputate neutre quand'anche fossero di pertinenza nemica. Si eccettuano nondimeno tutti gli oggetti considerati quale contrabbando di guerra.

Si conviene egualmente tra le parti contraenti

enti che la libertà della bandiera fa sicuro
quella delle persone, e che gli individui i quali
appartengono alla Potenza nemica, essendo
trovati a bordo di un bastimento neutro, non
potranno esser fatti prigionieri, a meno che si
trovassero di militari attualmente al servizio
del nemico

Art. 15.

Le navi da guerra delle due Alte Potenze
contraenti saranno trattate, nei porti rispet-
tivi, come quelle delle nazioni più favorite.

Art. 16.

Ognuna delle Alte Parti contraenti
avrà facoltà di stabilire Consoli generali,
Consoli e Vice Consoli nei porti, città od
altri luoghi del territorio dell'altra, riservan-
dosi rispettivamente il diritto di eccettuare
quei luoghi che loro sembrasse conveniente.
Ma questa riserva non potrà applicarsi
ad una delle Alte parti contraenti che in

quanto lo fosse egualmente a tutte le altre
Potenze.

I suddetti Agenti, poichè avranno presentato
le loro patenti di nomina, saranno ammessi
e riconosciuti, e l'executur verrà loro spedito
senza spese e nella forma stabilita nei ris-
pettivi paesi.

In virtù della presentazione dell'executur alle
Autorità amministrative e giudiziarie del luogo in
cui devono risiedere, queste presteranno loro appoggio
nell'esercizio delle funzioni consolari, facendoli godere
immediatamente delle prerogative ed onori spettanti
al loro grado nel rispettivo Distretto consolare.

In caso d'impedimento, di assenza o di morte dei
Consoli o Vice-Consoli, i loro Segretari, Cancellieri,
clunni o adetti consolari, che si siano anteriormente
fatti conoscere come tali alle autorità locali, surro-
no di pieno diritto ammessi alla gestione dei Consola-
ti o Vice-Consolati, senza ostacolo per parte
delle suddette Autorità, che anzi dovranno prestare

97
loro assistenza e protezione, e farli godere, durante
la gestione, di tutti i diritti, privilegi ed immunità
stipulati nella presente Convenzione a favore
dei Consoli o Vice Consoli

Art. 14

I Consoli generali, Consoli o Vice Consoli
rispettivi godranno nei due paesi dei privilegi
annessi alla loro carica, quali sono l'esenzione
dagli alloggi e contribuzioni militari, quella
dalle contribuzioni dirette tanto personali quanto
mobiliari e surtaxe, imposte sia dallo stato
sia dai Comuni a meno che non fossero cittadini
del paese di loro residenza o proprietari d'immobili,
o commercianti; nei quali casi andranno
sottoposti agli stessi carichi, servizi ed imposizioni
che i nazionali.

Questi Agenti godranno inoltre dell'immuni-
tà personale, fuorché nei casi di delitto atroce,
e se sono negozianti non potranno essere ar-
restati per debiti che in conseguenza di operazioni

commerciali e non per causa civile.

I Consoli generali, Consoli, e Vice-Consoli potranno collocare sulla porta esterna della loro casa lo scudo con le armi della loro nazione, e con l'iscrizione seguente « Consolato d'Italia » Consolato di Costa Rica ».

E nei giorni di pubbliche solennità nazionali o religiose sarà loro lecito inalberare la propria bandiera nazionale sulla casa consolare, a meno che non risiedano in una città ove esista una legazione del loro paese.

E si potranno ugualmente inalberare la detta bandiera sopra le navi su cui monteranno nel porto per esercitarvi le funzioni della loro carica, senza che questi segni esterni possano mai interpretarsi come costituenti diritto d'asilo.

I Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli e i loro Cancellieri che non sono sudditi del paese in cui risiedono, non potranno mai

essere citati a comparire come testimoni davanti ai Tribunali. Qualora le Autorità del paese dovessero ricevere qualche loro dichiarazione, la dovranno chiedere per iscritto, o si presenteranno al loro domicilio per riceverla a voce.

Art. 18

I Consoli generali, Consoli e Vice Consoli rispettivi, come pure i Cancellieri, Segretari addetti ed alunni consolari, godranno di tutti i privilegi, esenzioni ed immunità che sono concesse o si concederanno nei due stati agli agenti di uguale rango della nazione ~~la~~ qui favorita.

Art. 19

Gli Archivi Consolari sono inviolabili, e le Autorità locali non potranno, in alcun caso né sotto alcun pretesto, visitare o sequestrare le carte delle Cancellerie dei rispettivi Consolati.

Art. 20

I Consoli generali, Consoli e Vice Consoli avranno

no diritto di ricevere nelle loro Cancellerie,
al domicilio delle Parti, o a bordo dei
bastimenti del loro paese, le dichiarazioni
e gli altri atti che i capitani, gli equipaggi,
i passeggeri, negozianti o cittadini della loro
nazione volessero fare, compresi i testamen-
ti ed atti di ultima volontà, e tutti gli altri
atti notorizi; nei quali casi si applicheranno
le disposizioni esistenti in questa materia
nei due paesi.

I Consoli generali, Consoli e Vice Consoli
rispettivi avranno inoltre diritto di ricevere
nelle loro Cancellerie ogni atto convenzionale,
fra uno o più dei loro nazionali ed altre
persone del paese di loro residenza, come pure
tutti gli atti convenzionali concernenti esclusiva-
mente i cittadini del paese in cui risiedono,
perchè questi atti riferiscansi a beni situati
o ad affari da trattarsi nel territorio della
nazione alla quale appartenga il Console o

l'Agente davanti a cui si celebrano.

Le copie o spedizioni di questi atti debitamente legalizzate dai Consoli o Vice-Consoli e sigillate col sigillo di Ufficio del Consolato o Vice-Consolato, faranno fede in giudizio e fuori di esso, tanto negli Stati di S. M. il Re d'Italia che nel territorio della Repubblica di Costa Rica, ed avranno la stessa forza e valore che se fossero stati rogati avanti un notario od altro pubblico Funzionario dell'uno o dell'altro paese, purché questi atti siano esteri secondo la forma richiesta dalle leggi dello stato al quale appartengono i Consoli e Vice-Consoli, e siano stati poi sottomeposti al bollo, all'insinuazione ed a tutte le altre formalità in vigore nei paesi dove l'atto deve ricevere esecuzione.

I Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli rispettivi avranno facoltà di tradurre e legalizzare tutti i documenti, atti e firme emanati dalle Autorità e dai Funzionari del loro paese

e queste traduzioni e legalizzazioni avranno nel paese di loro residenza la stessa forza e valore che se fossero fatte dai Funzionari od Autorità locali.

Art. 21°

In caso di morte di qualche nazionale delle due alle Parti contraenti nel territorio dell'altra, le Autorità locali competenti dovranno darne avviso immediato ai Consoli Generali, Consoli o Vice-Consoli del distretto, i quali dovranno dal canto loro darne lo stesso avviso alle Autorità locali, ove fossero i primi ad essere consapevoli.

Consoli Generali, Consoli e Vice-Consoli ecc, in caso di morte dei loro nazionali senza lasciare eredi od esecutori testamentari, o i di cui eredi od esecutori testamentari fossero sconosciuti, assenti od incapaci, dovranno procedere nel modo seguente.

1° Apporre i sigilli sia d'uffizio sia

sulla richiesta delle parti interessate, sopra tutti gli effetti mobili e carte del defunto, pervenendo in precedenza di questa operazione l'Autorità locale competente, la quale dovrà assistervi e porre ugualmente i suoi sigilli, che non potranno rompersi che di comune accordo.

2.^o Formare l'inventario di tutti i beni ed effetti che erano posseduti dal defunto, in presenza dell'Autorità competente del paese, senza che però la medesima possa per tale suo intervento esigere diritto di sorta.

3.^o Procedere secondo il costume del paese, alla vendita di tutti gli effetti mobili della successione che potrebbero deteriorarsi; amministrare e liquidare la successione, senza che l'Autorità locale abbia ad intervenire in queste operazioni, a meno che uno o più cittadini del paese o di una terza Potenza abbiano a fare valere diritti contro la successione.

sione; poiché allora se si suscitasse qualche difficoltà, dovrebbe venire risolta dai Tribunali locali; intervenendovi il Console come rappresentante della successione, senza che possa egli però liquidarla, se non dopo la sentenza del Tribunale od un amichevole accordo tra le due parti.

Ma i detti Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli saranno tenuti a fare, annunziare la morte del defunto in una delle Gazzette che si pubblicano nel territorio del loro Distretto, e non potranno fare la consegna della successione o del suo prodotto agli eredi, od ai loro mandatarj, che dopo di avere soddisfatti tutti i debite contratti nel paese dal defunto, a meno che sieno già trascorsi sei mesi dal giorno della morte, senza che alcun reclamo sia stato presentato contro la successione.

Art. 22

Tutto ciò che concerne la pulizia dei porti, il caricamento e lo scaricamento delle navi, la sicurezza delle mercanzie, beni ed effetti sarà regolato secondo le leggi, statuti e regolamenti del paese. Però i Consoli Generali, Consoli e Vice-Consoli rispettivi rimarranno esclusivamente incaricati dell'ordine interno a bordo delle navi di commercio della loro nazione, e giudicheranno essi soli i dissenzi che sorgessero tra il Capitano, gli Ufficiali dell'equipaggio ed i marinai, qualunque ne sia il motivo, e particolarmente per ciò che riguarda il salario e l'adempimento delle reciproche obbligazioni.

Le Autorità locali potranno soltanto intervenire, quando gli accaduti disordini saranno tali da disturbare la tranquillità e l'ordine pubblico a terra o nel porto, e potranno ugualmente giudicare queste questioni, quando una

persona del paese od estranea all'equipaggio si
trovi in quelle implicate.

In tutti gli altri casi, le suddette Autorità
si limiteranno ad aiutare efficacemente gli
Agenti Consolari, quando questi ne li richiederanno,
onde fare arrestare e condurre in carcere
quegli individui dell'equipaggio, che giudicas-
sero per qualsiasi motivo conveniente.

Art. 23.

Per tutto ciò che si riferisce al coloca-
mento delle navi, al loro caricamento o
scaricamento nei porti, bacini, rade dei due
Stati, all'uso dei magazzini pubblici, bilan-
cie, argani ed altri simili strumenti, ed
in genere per tutte le formalità, e disposi-
zioni sull'arrivo, soggiorno e partenza delle
navi, si concederà nei due paesi il tratta-
mento nazionale; ~~senza~~ poiché le due Alte
Parti contraenti hanno precisamente
l'intenzione di stabilire l'egualianza la

più perfetta fra i sudditi delle due nazioni.

Art. 24.

4
I Consoli Generali, Consoli o Vice-consoli
rispettivi potranno fare arrestare e rinviare
o a bordo o nel loro paese, i marinai, o qualun-
que altra persona facente parte dell'equipag-
gio delle navi da guerra e di commercio che
le avessero disertate. A questo fine s'indirizza-
no per iscritto alle Autorità locali competenti,
e giustificheranno mediante l'esibizione dei regis-
tri o del ruolo dell'equipaggio, o se il bastimento
fosse già ripartito mediante copie autentica
di questi documenti, che le persone che essi
reclamano facciano realmente parte dell'e-
quipaggio.

Dietro questa domanda, così giustificata,
non potrà ricusarsi la consegna. Sarà loro
inoltre accordato ogni aiuto ed assistenza
per la ricerca e l'arresto di questi disertori,
che saranno mantenuti nelle prigioni del

quese, a richiesta ed a spese del Console, fin
a che si trovi l'occasione di farli partire.

Questo imprigionamento non potrà durar
più di tre mesi, trascorsi i quali, dopo un
previo avviso di tre giorni al Console, l'indi-
viduo arrestato sarà messo in libertà, e non
potrà più essere imprigionato per lo stesso
motivo.

È inonostante, se il disertore avesse
commesso qualche delitto a terra, potranno
le autorità locali differire la sua estradizio-
ne, fino a che il Tribunale abbia pronunciato
la sua sentenza, e che questa abbia ricevuta
piena ed intera esecuzione.

Le Alte Parti contraenti convengono che
i marinai ed altri individui dell'equipaggio
suddetti del paese in cui avenga la diserzione,
sono eccettuati dalle disposizioni del presente
articolo.

Art° 25.

Y
Sempre che non vi sieno stipulazioni in contrario fra gli armatori, i caricatori e gli assicuratori dei bastimenti dei due paesi, le avarie che i medesimi soffrissero durante la navigazione, dirigendosi nei rispettivi porti verranno regolate dai Consoli generali, Consoli o Vice-Consoli della propria nazione, o meno che i sudditi del paese, in cui risiedono i detti Agenti o sudditi di una terza Potenza, trovinsi interessati in queste avarie, poiché in questo caso, tranne vi fosse accordo amichevole tra tutte le parti interessate, dovranno deperire regolate dall'Autorità locale competente.

Art° 26.

Y
Si conviene formalmente fra le due Alte Parti contraenti, che indipendentemente dalle stipulazioni precedenti, gli Agenti diplomatici e consolari, i sudditi di ogni classe, le navi e le mercanzie

di uno dei due stati godranno di pieno diritto nell'altro delle franchigie, privilegi ed immunità qualsiasi già concepe, o che si concedessero in seguito alle nazioni le più favorite, gratuitamente se la concessione è gratuita, o mediante eguale compenso se la concessione ebbe luogo dietro qualche corrispettivo.

Art. 27

Il presente Trattato sarà in vigore per cinque anni dal giorno dello scambio delle ratifiche; e se un anno prima di questo termine una delle Potenze contraenti non abbia annunziato ufficialmente all'altra la sua intenzione di farne cessare gli effetti, continuerà a rimanere in vigore per ambe le parti per un altro anno, e così di seguito finché si sia fatta questa dichiarazione, qualunque sia l'epoca in cui questa abbia avuto luogo.

Art. 28:

Il presente trattato sarà approvato e

ratificato da Sua Maestà il Re d'Italia e
da Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica
di Costa Rica, secondo la Costituzione di
ognuno dei due paesi; e le ratifiche saranno scam-
biute a Washington (Stati Uniti) nel termine
di un anno dal giorno della firma, od anche
più presto se ciò sarà possibile.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari
hanno firmato il presente Trattato e vi hanno
apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto in San Giuseppe di Costa Rica il
quattordici Aprile Mille otto cento sessanta tre

Louis Othon de Schroter (L.S.)

Fran^{co} M. Iglesias. (L.S.)

Noi avendo veduto ed esaminato il qui
soprascritto Trattato d'amicizia, di commercio, e di
navigazione, ed approvandolo in ogni e singola
sua parte, lo abbiamo accettato, ratificato e confer-

modo come per le presenti lo accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarlo e di farlo osservare inviolabilmente. In fede di che Noi abbiamo firmato di nostra mano le presenti lettere di ratificazione e Vi abbiamo fatto apporre il Nostro grande Sigillo.

Dato in Torino addì tredici del mese di Marzo l'anno del Signore Mille ottocento sessanta quattro e del Regno nostro il decimo sesto.

Vittorio Emanuele

Per parte di S. M. il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri
Visconti Venosta.

Segue Protocollo Verbale di Scambio
con annessioni all'art. 14. 222

Italia

Procepo verbale di scambio

Noi sottoscritti, Commendatore Giuseppe Bertinatti Ministro Residente di S. M. il Re d'Italia, e D. Luigi Molina Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di Costa Rica entrambi accreditati presso il Presid^{te} degli Stati Uniti d'America essendosi espressamente riviviti, muniti di pieni poteri speciali, che abbiamo verificati e trovati in regola, onde addivenire allo scambio delle ratifiche del trattato concluso tra S. M. il Re d'Italia e la Repubblica di Costa Rica nella capitale di S. Giuseppe nel giorno 14 del mese di Aprile 1863; ed avendo diligentemente paragonate le rispettive ratifiche di detto trattato e trovate uguali l'una all'altra, ad eccezione dell'articolo eccezionale seguente:

« Rimane inteso che l'Art^o 14 del presente

« Trattato dovrà interpretarsi nel modo più
« conforme allo spirito ed alla lettera della
« Dichiarazione del Congresso di Parigi del
« giorno 16. di aprile 1856 » che s'incontra
nella ratifica del Presidente di Costa Rica,
e che quantunque proposto per parte di
S. M. il Re d'Italia (come risulta da appo-
sito dispaccio Ministeriale del 17 scorso Mese)
non si rinvierà tuttavia nella sua ratifica,
e ciò per non essersi potuto conoscere in
tempo opportuno che il medesimo Articolo era
già stato accettato, e ratificato da Costa Rica.
abbiamo operato lo scambio delle ratifiche
nella forma consueta, rimanendo tra noi
inteso e convenuto che l'Art.º addizionale
preaccennato dovrà ritenersi, e si ritiene come
se fosse iscritto parola per parola nel testo
del trattato, e formasse parte integrante del
medesimo.

In fede di che noi sottoscritti abbiamo

firmato il presente Verbale di Scambio delle
ratifiche e l'abbiamo munito dei nostri rispet-
tivi sigilli.

Fatto in Washington, capitale degli Stati
Uniti d'America, il giorno tredici del mese
d'Aprile mille ottocento seppovanta quattro.

Firmato Giuseppe Bertinatti (L.S.)
Firmato D. Luigi Molina (L.S.)

Per Copia conforme all' Originale
Carina 4. novembre 1864 L'Espresso straordinario e il ministro Plenipot.
di Segretario generale del Ministero
per gli affari esteri
M. Corvini

Rapporto sul progetto di legge
per l'istituzione d'ammiraglia ecc. (No. 273)
colla repub. di Costanza e le isole
vicine.

Signorvi,

invenimento
La fiducia e potentissimo ~~proprio~~
della civiltà, e le progressive speranze
della scienza, mirano ad abbattere
le barriere che per si lunghi secoli
tenevano divisa e separata tra loro le
varie genti ^{onde} ~~onde~~ popolate quest
nostra per si piccola terra. E
ferbato alle presenti generazioni
di vedere il trionfo del unita poli
tica fra i ~~varie~~ popoli. ^{delle} ~~onde~~
~~varie~~ ~~popoli~~ ~~che~~ ~~si~~ ~~trovano~~ ~~in~~ ~~questa~~ ~~parte~~ ~~del~~ ~~mondo~~
non; e bello conservar e darli l'ultima
che, fra non molto, potranno alarsi

in fraternita pervengono fatti i popoli della
terra. l'odio non si spaventa un cui,
fuo non la guerra; volendosi espandere
dai benefici e dai diritti della civiltà
fatti colono che non fossero nati entro
la cerchia della medesima città, o già
si limitate a ~~figura~~ ^{qualifera} i rit
fatti d'altro modo; e vedrà beno
in cui, ogni ~~cosa~~ potrà far rispettare
e vedere i proprii diritti in qualunque
parte del ^{globo} ~~terra~~ gli paesi di ^{quasi}
nessun uomo potrà dirsi straniero
altro uomo.

Ad effettuare l'avvicinamento
di tempi così avveduti, potentemente
contribuiscono quei trattati di commercio
e di amicizia che vanno ovunque stringen-
do fra loro le nazioni che sono più in
grado di appoggiare i benefici della

4
virtù della libertà.

Proprio per il che, è molto diverso, e
leggero, come la sp. Compravene con
voti unanimi ^{abbia} approvati questi trattati
d'amicizia, di commercio e di navigazione
tra l'Italia e la repubblica di Costa Rica
e tra l'Italia e la isole Hawaii, che
ora vengono sottoposti alla sanzione
del Parlamento.

Questi trattati sono per lo più
conformi a quelli che l'Italia ha già
~~firmato~~ ^{firmato} con la Spagna, con la Francia,
col' Olanda, col Belgio; e si fondano
sui principi del più vigorosa reciproca
riferimento di trattamento. E si contengono per
melanzoni, e per lo più perché fanno già
riferimento alla libertà e la sicurezza per
la proprietà ^{e la proprietà} di questi cittadini dell'Italia

amarevo verosimilmente a foggiano
 quelle ~~regioni~~ ^{lontane} regioni. E si fa
 sono i due grandi principi, che sono
 frutto della moderna civiltà che già
 vennero proclamati al Congresso di Parigi
~~esposizioni~~ ^{potenze} ~~potenze~~ ^{contrattando}
 non ~~potranno~~ ^{potranno} ~~entrare~~ ^{entrare} in ~~spazio~~ ^{spazio} di
 guerra, senza essere presentemente
 sottoposto l'arbitraggio di una terza poten-
 za; e ~~quando~~ ^{non} non si è proprio pos-
 sibile evitare la guerra, ^{dovranno} ~~essere~~ ^{rispettati}
 i diritti dei terzi. ~~che~~ ^{con questi}
 viene ~~altrimenti~~ ^{garantita}
~~l'azione~~ ^{la} ~~più~~ ^{completa} libertà di co-
 scienza agli italiani dimoranti nelle
 isole britanniche ed in tutte le regioni
 in Italia. ~~part. II~~

fatti

la vostra ~~partecipazione~~ ^{partecipazione} ~~basata~~
 pertanto, che voi non vorrete ~~negotiarvi~~ ^{ed essi}
 per il ~~sanzione~~ ^{seguito} ~~in~~ ^{Italia}
 nuovo ~~breve~~ ^{velazione}

re
 nunc
 a qua

N^o 273 A

Relazione

Bellini B. Ricci Vincenzo
Cori Silvano Gravina
Perrucci Idolo Giove
Maffei, Marchi

Tratta del 2. Febbrajo 1864.

SESSIONE 1863-1864

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**BELLINI B., RICCI V., CORSI, SILVANI, GRAVINA, FERRACCIU,
DELLA GROCE, MASSEI, MACCHI**

sul progetto di legge presentato dal presidente del Consiglio dei ministri,
ministro degli affari esteri

nella tornata del 10 novembre 1864.

**Trattati di amicizia, di commercio e di navigazione tra l'Italia
e la Repubblica di Costa Rica, tra l'Italia e le isole Avajane.**

Tornata del 2 febbraio 1865.

SIGNORI! — L'assiduo e portentoso incremento della civiltà, e le progressive scoperte della scienza, mirano ad abbattere le barriere che per sì lunghi secoli tennero divise e nemiche tra loro le varie genti ond'è popolata questa nostra pur sì piccola terra. Era serbato alle presenti generazioni di vedere il trionfo dell'unità politica fra i popoli delle singole nazioni; e tutto concorre a darci lusinga che fra non molto potranno allearsi in fraterna federazione tutti i popoli della terra. L'odioso nome di straniero, con cui, pure non ha guari, volevansi escludere dai benefici e dai diritti della civiltà tutti coloro che non fossero nati entro la cerchia della medesima città, ora g'è sì limitata a qualificare i cittadini d'altre nazioni; e verrà tempo in cui ognuno potrà far rispettare e valere i propri diritti, in qualunque parte del globo gli piaccia di andare. Nessun uomo potrà dirsi straniero ad altro uomo.

Ad affrettare l'avvenimento di tempi così avventurosi potentemente contribuiscono quei trattati di commercio e di amicizia che vanno ormai stringendo fra loro le nazioni che sono più in grado di apprezzare i benefici della civiltà e della libertà.

Per il che è inutile dirvi, o signori, come la vostra Commissione con voti unanimi abbia approvato questi trattati d'amicizia, di commercio e di navigazione tra l'Italia e la repubblica di Costa Rica, e tra l'Italia e le isole Avajane, che ora vengono sottoposti alla sanzione del Parlamento.

Questi trattati sono pressochè conformi a quelli che l'Italia ha già concluso coll'Inghilterra, colla Francia, coll'Olanda, col Belgio; e si fondano sui principii della più rigorosa reciprocità di trattamento. Essi contengono stipulazioni esplicite perchè siano garantite la libertà e la sicurezza personali e le proprietà di quanti cittadini d'Italia amassero recarsi a soggiorno in quelle lontane regioni. Essi sanciscono i due grandi principii che sono frutto della moderna civiltà, e che già vennero proclamati al Congresso di Parigi. Le potenze contraenti non potranno quindi entrare mai in istato di guerra senza avere preventivamente invocato l'arbitraggio di una terza potenza, e quando non sia proprio possibile evitare la guerra dovranno rispettare i diritti dei neutri. Con questi trattati viene altresì garantita la più completa libertà di coscienza agli Italiani dimoranti nelle isole Avajane, ed ai cittadini Avajani in Italia (articolo 7).

La vostra Commissione confida pertanto che voi non vorrete negare ad essi la vostra sanzione.

MAURO MACCHI, *relatore.*

PROPOSTE DEL MINISTERO

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato d'amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia ed il regno di Hawaii, firmato in Parigi il 22 luglio 1863, e le cui ratifiche furono scambiate in Londra il

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato di amicizia, commercio e navigazione tra il regno d'Italia e la repubblica di Costa Rica firmato a San José di Costa Rica il 14 aprile 1863, e le cui ratifiche furono scambiate in Washington il 13 aprile 1864.

L+

PROPOSTE DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Identico al qui contro.

Articolo unico.

Identico al qui contro.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**BELLINI B., RICCI V., CORSI, SILVANI, GRAVINA, FERRACCIU,
DELLA CROCE, MASSEI, MACCHI**

sul progetto di legge presentato dal presidente del Consiglio dei ministri,
ministro degli affari esteri

nella tornata del 10 novembre 1864.

**Trattati di amicizia, di commercio e di navigazione tra l'Italia
e la Repubblica di Costa Rica, tra l'Italia e le isole Avajane.**

Tornata del 2 febbraio 1865.

SIGNORI! — L'assiduo e portentoso incremento della civiltà, e le progressive scoperte della scienza, mirano ad abbattere le barriere che per sì lunghi secoli tennero divise e nemiche tra loro le varie genti ond'è popolata questa nostra pur sì piccola terra. Era serbato alle presenti generazioni di vedere il trionfo dell'unità politica fra i popoli delle singole nazioni; e tutto concorre a darci lusinga che fra non molto potranno allearsi in fraterna federazione tutti i popoli della terra. L'odioso nome di straniero, con cui, pure non ha guari, volevansi escludere dai benefici e dai diritti della civiltà tutti coloro che non fossero nati entro la cerchia della medesima città, ora già si limita a qualificare i cittadini d'altre nazioni; e verrà tempo in cui ognuno potrà far rispettare e valere i propri diritti, in qualunque parte del globo gli piaccia di andare. Nessun uomo potrà dirsi straniero ad altro uomo.

(273-A)

Ad affrettare l'avvenimento di tempi così avventurosi potentemente contribuiscono quei trattati di commercio e di amicizia che vanno ormai stringendo fra loro le nazioni che sono più in grado di apprezzare i benefici della civiltà e della libertà.

Per il che è inutile dirvi, o signori, come la vostra Commissione con voti unanimi abbia approvato questi trattati d'amicizia, di commercio e di navigazione tra l'Italia e la repubblica di Costa Rica, e tra l'Italia e le isole Avajane, che ora vengono sottoposti alla sanzione del Parlamento.

Questi trattati sono pressochè conformi a quelli che l'Italia ha già concluso coll'Inghilterra, colla Francia, coll'Olanda, col Belgio ; e si fondano sui principii della più rigorosa reciprocità di trattamento. Essi contengono stipulazioni esplicite perchè siano garantite la libertà e la sicurezza personali e le proprietà di quanti cittadini d'Italia amassero recarsi a soggiorno in quelle lontane regioni. Essi sanciscono i due grandi principii che sono frutto della moderna civiltà, e che già vennero proclamati al Congresso di Parigi. Le potenze contraenti non potranno quindi entrare mai in istato di guerra senza avere preventivamente invocato l'arbitraggio di una terza potenza, e quando non sia proprio possibile evitare la guerra dovranno rispettare i diritti dei neutri. Con questi trattati viene altresì garantita la più completa libertà di coscienza agli Italiani dimoranti nelle isole Avajane, ed ai cittadini Avajani in Italia (articolo 7).

La vostra Commissione confida pertanto che voi non vorrete negare ad essi la vostra sanzione.

MAURO MACCHI, *relatore.*

~~PROPOSTE DEL MINISTERO~~

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato d'amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia ed il regno di Hawaii, firmato in Parigi il 22 luglio 1863, e le cui ratifiche furono scambiate in Londra il

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato di amicizia, commercio e navigazione tra il regno d'Italia e la repubblica di Costa Rica firmato a San José di Costa Rica il 14 aprile 1863, e le cui ratifiche furono scambiate in Washington il 13 aprile 1864.

~~PROPOSTE DELLA COMMISSIONE~~

~~*Articolo unico.*~~

~~*Identico al qui contro.*~~

~~*Articolo unico.*~~

~~*Identico al qui contro.*~~

Approvati nella Camera del 27 febbraio 1864.

Polletti